

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PROVANTINI, MONTESSORO, DONAZZON, BORGHINI, QUERCINI, FILIPPINI GIOVANNA, CAPRILI, MINOZZI, CAVAGNA, ROMANI, TRABACCHINI, GRILLI, CALVANESE, PASCOLAT, STRADA, PETROCELLI, CICONTE, MIGLIASSO, SANFILIPPO, CICERONE, GHEZZI, SOLAROLI, CHERCHI, BELLOCCHIO, SAMÀ, REBECCHI

Presentata il 27 gennaio 1988

Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà che le piccole e medie imprese incontrano nell'accesso al credito costituiscono senza dubbio un considerevole elemento di freno allo sviluppo delle loro potenzialità imprenditoriali.

È noto infatti che il mondo industriale non si presenta omogeneo rispetto alle opportunità di finanziamento; la appartenenza a determinati settori, la configurazione giuridica e la dimensione delle aziende sono variabili che generano profonde diversità di trattamento.

La piccola impresa resta costantemente sacrificata con trattamenti onerosi e né le banche né la legislazione hanno, fino ad ora, posto in atto provvedimenti

di reale efficacia volti a rendere le condizioni di accesso al credito meno penalizzanti per la minore dimensione.

È necessario considerare che le grandi imprese godono di un più agevole accesso a fonti dirette o di intermediazione non bancaria, per cui la disponibilità di credito riveste, per le piccole e medie aziende, un ruolo proporzionalmente più rilevante che non per le maggiori unità produttive.

Una soluzione per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo si ravvisa nei consorzi fidi, che rappresentano da tempo una realtà insostituibile di intermediazione tra le piccole e medie imprese e il sistema bancario.

I consorzi fidi sono nati con l'intento di ottenere tassi più vantaggiosi dalle banche, di eliminare parzialmente le difficoltà derivanti dalle garanzie e, in generale, di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al credito stesso.

Affinché i consorzi fidi possano continuare a svolgere il proprio compito è opportuno innanzitutto che possano porsi convenientemente sul mercato. È fondamentale perciò che essi continuino a soddisfare le necessità espresse dalle aziende minori, per aiutarle e sostenerle in quei processi gestionali nei quali la ridotta dimensione può risultare penalizzante. Per poter fare ciò, e data la natura dei confidi, è indispensabile avere idee chiare sulle reali esigenze della domanda. Il che può emergere da un esame attento della struttura finanziaria delle piccole e medie aziende, per comprenderne i punti di forza e di debolezza, per valutarne le possibili tendenze evolutive ed infine per adottare quelle misure strutturali di intervento che consentano loro un ulteriore, equilibrato e fisiologico sviluppo.

Se tale compito istituzionale può essere assegnato ai consorzi fidi, è palese che la loro funzione è tutt'altro che esaurita: anzi, sembra sempre più evidente che la segmentazione dei processi aziendali idonea per conseguire flessibilità di produzione ed elasticità di impiego dei fattori, assegna a tali forme associative un ruolo assolutamente centrale nel panorama economico-produttivo nazionale. I consorzi fidi possono essere considerati non solo strutture di supporto per le piccole aziende, ma veri e propri strumenti di trasmissione della politica economica locale. Il loro sostegno e sviluppo può risultare infatti determinante per l'affermazione delle piccole e medie gestioni aziendali, sempreché, ovviamente, siano in grado di individuarne e soddisfarne la domanda. Da ciò emerge come sostenere i consorzi fidi significhi favorire la crescita dell'area economica in cui essi operano,

con effetti diretti sulla produzione del reddito, sulla formazione del risparmio e sull'aumento o sulla stabilizzazione dell'occupazione.

È in questo quadro che si iscrive la presente proposta di legge che si propone di affiancare al sostegno al tradizionale compito dei consorzi di garanzia dei crediti, un intervento direttamente rivolto al potenziamento della loro struttura.

L'intento è quello di porre i confidi quale vero e proprio strumento di assistenza e consulenza per la pianificazione finanziaria delle piccole imprese. Venendo inoltre incontro a precise esigenze più volte espresse dagli istituti di credito di migliore e più qualificata conoscenza della reale situazione economico-finanziaria delle piccole imprese loro clienti.

Il consorzio fidi deve essere messo in grado di svolgere quel prezioso ruolo di « interfaccia » tra mondo del credito e mondo imprenditoriale minore che consentirebbe una più efficiente allocazione delle comunque scarse risorse creditizie per le piccole imprese.

L'articolo 1 definisce i soggetti beneficiari della normativa escludendo le società che per collegamenti tecnico-finanziari si configurano come appartenenti a grandi gruppi imprenditoriali, considerati questi ultimi ampiamente in grado di contrattare individualmente le condizioni di accesso al credito.

L'articolo 2 fissa dei limiti minimi dimensionali quali requisiti per soggetti ai quali si vuole affidare un ruolo rappresentativo di rilievo delle realtà imprenditoriali locali. Il limite del 5 per cento posto alla quota di partecipazione di ciascuna impresa consorziata garantisce un impegno del consorzio al servizio di tutte le imprese. Il comma 4 stabilisce il fine non di lucro dei consorzi.

Nell'articolo 3 si definisce lo scopo sociale dei consorzi con la principale innovazione introdotta dalla normativa costituita dall'attività di informazione, consulenza e assistenza per il reperimento di capitale di credito prevista al punto b). A questo sono affiancate le tradizionali atti-

vità dei consorzi riguardanti la prestazione di garanzie collettive e la riduzione del tasso d'interesse sui crediti garantiti.

Gli articoli 4, 5 e 6 fissano i tipi di intervento e le modalità di accesso al « Fondo consorzi fidi » costituito presso il Mediocredito centrale.

L'articolo 7 prevede un possibile ruolo delle regioni a fianco dell'intervento a livello nazionale, in considerazione in particolare del fatto che le regioni stesse

svolgono già una funzione di estremo rilievo nel sostegno e nello sviluppo dei consorzi fidi.

L'articolo 8 impone l'adeguamento entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge dei consorzi già costituiti ai requisiti previsti degli articoli 1 e 2.

L'articolo 9 infine prevede la copertura finanziaria per il primo triennio di attuazione della normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

1. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva fidi costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile.

2. Possono usufruire degli stessi benefici i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva fidi costituiti da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva fidi costituiti da imprese artigiane e dalle imprese di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle imprese il cui capitale investito non sia superiore ai 50 miliardi e gli addetti non superiori alle 500 unità.

4. È esclusa la partecipazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi che eccedono ai benefici della presente legge di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale; si

considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate e controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionabili richiamati dal comma 3.

ART. 2.

(Requisiti dei soggetti beneficiari).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno cinquanta imprese e devono avere un fondo o un capitale consortile non inferiore a venti milioni di lire, fermo per le società consortili per azioni l'ammontare minimo del capitale sociale previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa consorziata o socia non può superare il cinque per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

3. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere costituiti da non meno di venti imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

ART. 3.

(ConSORZI di garanzia collettiva fidi).

1. Ai fini della presente legge si considerano consorzi di garanzia collettiva fidi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione

di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito ordinario e speciale a piccole e medie imprese industriali ed artigiane;

b) l'attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese consorziate per tutte le operazioni relative al reperimento, sotto qualsiasi forma riconosciuta dalla legge, di capitale di credito;

c) la riduzione del tasso d'interesse sui crediti garantiti.

ART. 4.

(Fondo consorzi fidi).

1. È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo consorzi fidi ».

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Mediocredito centrale provvede al reintegro dei fondi di garanzia costituiti dai soggetti di cui all'articolo 1, nel limite massimo del 40 per cento delle perdite subite nel corso d'anno, calcolate al netto di eventuali recuperi su crediti.

3. La prestazione di garanzie collettive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è consentita, ai fini dei benefici di cui al comma 2, fino ad un massimo del 50 per cento del finanziamento concesso all'impresa.

4. L'intervento del Mediocredito centrale è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alle garanzie prestate.

5. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Mediocredito centrale è autorizzato ad erogare un contributo annuale pari all'uno per cento del volume degli affidamenti, ai consorzi di garanzia collettiva fidi per l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

ART. 5.

(Contributi sulle spese).

1. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi possono essere concessi contributi finanziari annuali a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La domanda di ammissione ai contributi di cui al comma 1 deve essere presentata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del tesoro, sentito il parere di un Comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due esperti designati dal Ministro del tesoro;

c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

d) due rappresentanti di organismi consortili di garanzia collettiva fidi;

e) un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

f) un rappresentante della regione nel cui territorio si trova il consorzio che ha presentato la domanda.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro del tesoro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

ART. 6.

(Ammontare dei contributi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di garanzia collettiva fidi possono essere concessi nella percentuale massima del quaranta per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di cento milioni di lire.

2. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti da piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del sessanta per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di cui al comma 1.

ART. 7.

(Contributo delle regioni).

1. Le regioni possono, anche attraverso le finanziarie regionali, erogare contributi al fondo o capitale consortile, di cui all'articolo 2, comma 1, dei soggetti beneficiari della presente legge.

ART. 8.

(Revoca delle agevolazioni).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto salva —

fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento — l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

2. La perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 comporta la revoca dei benefici previsti dalla presente legge.

3. La revoca è disposta dal Ministro del tesoro in relazione ai benefici previsti dalla presente legge, previa assegnazione ai consorzi ed alle società consortili di un termine non inferiore a 6 mesi per uniformarsi ai requisiti richiamati dal comma.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire trenta miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Consorzi di garanzia collettiva fidi nei diversi settori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.